



COMUNE DI CHIETI

## ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 68 del 10.07.2025

Oggetto: Affidamento incarico professionale per lo svolgimento di servizi legali di carattere tributario/paratributario relativi a contenziosi pendenti dinanzi il Tribunale di Chieti ed il Giudice di Pace di Chieti. Provvedimenti.(CIGB7990BC61C).

L'anno duemilaventicinque il giorno 10 del mese di luglio alle ore 14,30 presso la sede comunale provvisoria in Corso Marrucino n. 81 (ex Banca d'Italia) si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del comune di Chieti, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (di seguito TUEL), nelle persone:

|   | Presenti | Assenti |
|---|----------|---------|
| Dott. Nello Rapini- <i>presidente</i>         | X        |         |
| Dott. Francesco Pisani- <i>componente</i>     | X        |         |
| Dott. Guglielmo Lancasteri- <i>componente</i> | X        |         |

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante;

L'organo straordinario di liquidazione

**Premesso:**

- che il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- che con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL nelle persone del Dott. Guglielmo Lancasteri, del Dott. Francesco Pisani e del Dott. Nello Rapini;
- che l'insediamento dell'OSL presso l'Ente è avvenuto in data 29 agosto 2023, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL;
- che con deliberazione n. 1 del 29/08/2023, ad unanimità dei componenti della Commissione, è stato eletto Presidente della stessa il Dott. Nello Rapini;

**Visto** l'articolo 252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;



### **Fatto presente**

- che l'OSL, nell'ambito dell'espletamento dell'attività istituzionale di liquidazione straordinaria (acquisizione entrate e ricognizione, accertamento e pagamento dei crediti) ha avviato una intensa attività di ricognizione e di accertamento dei crediti maturati dall'Ente sino al 31.12.2022;
- che per far fronte al contenzioso relativo all'accertamento dei crediti di natura tributaria, anche in relazione alla particolarità e non ordinarietà delle attività della liquidazione straordinaria, con propria delibera n. 47 del 18.03.2025, ad oggetto "*Affidamento incarico professionale per lo svolgimento di servizi legali di carattere tributario/contenzioso tributario di competenza OSL. Provvedimenti.*", l'OSL ha conferito ad un *team* costituito dagli avvocati Sara Bascelli, Francesca De Vincentiis, Chiara di Cola e Giorgia Di Sabatino l'incarico professionale di procedere ad una approfondita ed esaustiva analisi di tutte le posizioni attualmente pendenti dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Chieti e la Corte di Giustizia di Secondo Grado dell'Abruzzo al fine di porre l'OSL nelle condizioni di decidere se insistere giudizialmente o trovare soluzioni alternative;
- con il citato provvedimento n. 47 del 18.03.2025 è stata deliberata anche la eventuale rappresentanza e difesa nei giudizi promossi, allo stato, dinanzi alle Autorità Giudiziarie competenti avverso atti e/o provvedimenti relativi ad imposizione tributaria di competenza OSL ex art.252 Dlgs 267/2000, anche con rilascio, ove occorra, di procura congiunta con il rappresentante legale dell'Ente;

### **Evidenziato che**

- l'attività di riscossione coattiva promossa dall'OSL per il soddisfacimento dei crediti di natura tributaria e paratributaria, ha generato anche un contenzioso di natura civile, dinanzi il Giudice di Pace di Chieti ed il Tribunale di Chieti, avente ad oggetto ricorsi promossi dai contribuenti avverso gli atti di riscossione coattiva e di esecuzione forzata emessi sia da Teateservizi srl che dall'Osl, avente ad oggetto imposte e crediti "paratributari" inevasi al 31.12.2022 e quindi di competenza OSL;
- che per far fronte a tale contenzioso, anche in relazione alla particolarità e non ordinarietà delle attività della liquidazione straordinaria, occorre poter disporre con tempestività e continuità di professionisti di fiducia e di adeguato livello di esperienza e specializzazione;

### **Dato atto che l'OSL:**

- non ha personalità giuridica autonoma, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente, essendo Organo Straordinario del Comune;
- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri Organi dell'Ente;
- è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali ordinari soltanto nell'attività propria della liquidazione;

### **Rilevato:**

- che l'OSL è Organo straordinario del Comune e non organo statale e, quindi, in caso di giudizio, non può avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato ma può decidere se avvalersi dei legali interni o procedere ad apposito incarico a professionista esterno;

### **Visto che** l'OSL ha per Legge ampio potere di auto-organizzazzione ed in specie:

- art. 253, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 per il quale: "3. L'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.";
- art. 4, comma 16, D.P.R. n. 378/1993, per il quale: "16. Nel caso in cui l'assegnazione di personale



sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo può (.....) incaricare professionisti o funzionari pubblici (...) con onere a carico della liquidazione.”

**Dato atto che** in merito la situazione degli Uffici comunali è la seguente:

- tra il personale sinora assegnato all'Ufficio di supporto OSL non vi è un avvocato iscritto all'elenco speciale dei professionisti abilitati della PA;
- il Comune per le condizioni di organico in cui versa ha notevoli difficoltà di assegnare ulteriore personale;
- esiste un'Avvocatura civica dotata di due avvocati iscritti all'elenco speciale che svolgono sia l'attività di patrocinio sia l'attività amministrativa di supporto alla difesa civica in senso stretto e che, per la già notevole mole di lavoro oltre che per la specialità della materia, hanno già manifestato l'indisponibilità ad assumere a loro carico anche il contenzioso tributario (seguito da sempre dalla Teateservizi srl attraverso propri funzionari);
- parimenti indisponibile si è dichiarato il Settore Finanziario a causa dei pressanti impegni conseguenti alla dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente;
- l'assistenza, consulenza e patrocinio di cui l'OSL abbisogna è di natura altamente specialistica per la straordinarietà della situazione di dissesto e delle materie di diritto sostanziale e processuale interessate;
- la suddetta attività di supporto legale necessita di estrema tempestività e continuità e non è opportuno venga dilazionata o frazionata nel tempo e nei soggetti incaricati;

**Ritenuto** quindi, che

in tale situazione non sia possibile, opportuno e utile avvalersi delle Professionalità interne ed occorre, invece, rivolgersi ad idonei professionisti esterni;

allo stato, opportuno stabilire un unico rapporto professionale con Team di Avvocati esterni, anziché frazionare gli incarichi rivolgendosi di volta in volta a diversi soggetti, in un'ottica di continuità degli incarichi affidati;

**Richiamate** le seguenti norme e la giurisprudenza, prassi e dottrina di riferimento.

Codice dei contratti pubblici vigente (D. Lgs. n 36/2023), che prevede:

*“Art. 56- Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi.*

*1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (.....)*

*d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

*1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*

*1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

*1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ex dell'art. 1 L. n.*

  3



31/82; (.....)

5) *altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.*

L'art. 50 "contratti sottosoglia";

*In genere la P.A. non è tenuta a seguire, quando conferisce incarichi di patrocinio legale ad avvocati,*

*le procedure di evidenza pubblica previste dalle norme eurounitarie e nazionali per il contratto di appalto di servizi, atteso che le relative prestazioni professionali sono connotate dall'"intuitu personae" e da rapporti, fra il difensore ed il cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza e, quindi, incompatibili con le menzionate procedure Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 17/12/2021, n. 40572 (rv. 663534-01),*

*Corte Giustizia UE, sentenza 6 giugno 2019, causa n. C-264/18 è obiettivamente contraddittorio procedere alla selezione concorsuale dell'avvocato difensore stante la peculiarità del rapporto (fondato sulla fiducia) che si deve instaurare, evidenziando come il valore primario da tutelare con l'incarico di patrocinio è il diritto di difesa della Pubblica Amministrazione; di conseguenza l'affidamento deve avvenire secondo modalità che garantiscano la migliore realizzazione di tale diritto, che non è assicurata dalla selezione concorsuale dell'avvocato che, al contrario, è suscettibile di comprometterlo. Per questo il principio di parità di trattamento non impedisce ma al contrario consiglia di disporre l'affidamento diretto dell'incarico di difesa dell'Ente, che quindi non è ostacolato dalla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.*

La sentenza sopra citata, confermando i prevalenti orientamenti giurisprudenziali, ha chiarito che "A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude

*dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a*

*un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente,*

*caratterizzato dalla massima riservatezza"*

La Corte evidenzia che il legislatore comunitario ha tenuto conto del fatto che tali incarichi sono prestati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici, in quanto trattasi di prestazioni che si configurano nell'ambito di un rapporto *intuitu personae*, caratterizzato dalla massima riservatezza e, conseguentemente, dalla libera scelta da parte di ognuno del proprio difensore, allo scopo di salvaguardare il pieno esercizio del diritto alla difesa e il presupposto in base al quale ognuno deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, condizioni che potrebbero essere pregiudicate dall'obbligo di esperire procedure a evidenza pubblica;

**Visto** il codice identificativo affidamento B7990BC61C attraverso la sezione ANAC della piattaforma telematica TuttoGarePA collegata alla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

### **Richiamati**

Gli artt. 253, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4, comma 16, D.P.R. n. 378/1993;

Ritenuto necessario procedere a deliberare in merito;

### **DELIBERA**

**1) per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate**, di affidare agli avv.ti Avvocati Sara Bascelli, Francesca De Vincentiis (entrambe del Foro di Chieti) Chiara di Cola e Giorgia Di Sabatino (entrambe del foro di Pescara), **in continuità con l'incarico conferito con propria delibera n. 47 del 18.03.2025, ad oggetto "Affidamento incarico professionale per lo svolgimento di servizi legali di carattere tributario/contenzioso tributario di competenza OSL. Provvedimenti"**, alle medesime condizioni tutte, giuridico-economiche, la rappresentanza e difesa nei giudizi promossi, allo stato, dinanzi al Tribunale Civile di Chieti e dinanzi il Giudice di Pace di Chieti avverso atti e/o provvedimenti relativi alla fase di riscossione coattiva e di esecuzione forzata, relativi a crediti di imposizione tributaria e paratributaria di competenza OSL ex art. 252 Dlgs 267/2000, anche con rilascio, ove occorra, di procura congiunta con il rappresentante legale dell'Ente e previa fase ricognitiva dei contenziosi in essere;

2) di dare atto che, in continuità con le condizioni già pattuite con delibera n. 47 del 18.03.2025, si ritiene congruo prevedere un ulteriore stanziamento di Euro 4.000,00 oltre accessori di legge, da imputarsi alla gestione straordinaria di liquidazione, al fine di estendere l'attività ricognitiva preliminare anche ai giudizi civili attualmente pendenti dinanzi al Tribunale Civile di Chieti e al Giudice di Pace di Chieti. Restano, altresì, a carico della medesima gestione straordinaria di liquidazione le eventuali spese successive per le costituzioni in giudizio;


3) di subordinare gli incarichi di cui al punto 1) ad una approfondita ed esaustiva analisi di tutte le posizioni attualmente pendenti al fine di porre l'OSL nelle condizioni di decidere se insistere giudizialmente o trovare soluzioni alternative;

4) di trasmettere la presente al Comune di Chieti per gli adempimenti conseguenti anche di natura contabile nonché alle incaricate professioniste;

5) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378.

Alle ore 14,50 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione con firma digitale del presente verbale di deliberazione.

L'OSL

Presidente – Dott. Nello Rapini 

Componente – Dott. Guglielmo Lancasteri 

Componente – Dott. Francesco Pisani 

Segretario Generale – Avv. Celestina Labbadia 



## COMUNE DI CHIETI

I Settore "Affari Generali e Risorse Umane"

Segreteria Generale

C.so Marrucino n.81 – 66100 Chieti

[protocollo@pec.comune.chieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.chieti.it)

---

### ***Certificato di pubblicazione***

La sottoscritta Avv. Celestina Labbadia, in qualità di Segretario Generale del Comune di Chieti, certifica che il presente **Verbale di Deliberazione n.68** adottato dall'Organo Straordinario di Liquidazione resterà affisso all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, dal 10 luglio 2025 al 24 luglio 2025.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 10 luglio 2025



**Il Segretario Generale**

**Avv. Celestina Labbadia**